

## VERBALE DI RIUNIONE

Addì 10 aprile 2000, si sono riunite la FIAT AUTO S.p.A. e la TURINAUTO S.p.A. assistite dall'Unione Industriale di Torino, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FISMIC nazionali, territoriali con la partecipazione della R.S.U. per l'apposito incontro ai sensi della procedura prevista dall'art. 47 Legge 29.12.1990, n. 428.

Le Parti hanno preso in esame il trasferimento del ramo aziendale della FIAT AUTO S.p.A. dedicato all'attività di lavorazione e stampaggio lamiera, organizzato nell'ente "Unità Stampaggio Lamiera" e situato nell'ambito del Sito di Rivalta dello Stabilimento Comprensoriale di Rivalta e Mirafiori Carrozzeria, dalla FIAT AUTO S.p.A. - sede legale in Torino, Corso Agnelli n. 200 -, alla TURINAUTO S.p.A. - sede legale in Torino, Via Tirreno 45.

Tale operazione rientra in un progetto che prevede, in coerenza con le politiche di *partnership* del Gruppo Fiat, l'attribuzione di dette attività ad una società (TURINAUTO S.p.A.), specificamente dedicata, che provveda a sviluppare, ottimizzandoli, i processi di sviluppo prodotto, industrializzazione e produzione.

I lavoratori compresi nel succitato ramo aziendale ed interessati al trasferimento in oggetto, che avrà efficacia a partire dal termine del giorno 30 aprile 2000, sono complessivamente n° 287.

I rapporti di lavoro subordinato del personale appartenente al suddetto ramo aziendale proseguiranno, senza soluzione di continuità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile, con la TURINAUTO S.p.A., che applicherà ai dipendenti del sopra citato ramo aziendale il contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed effettuerà le necessarie armonizzazioni dei trattamenti economici e normativi.

Le Parti si danno atto di aver esperito ed esaurito la procedura di cui all'art. 47, 1° e 2° comma della Legge 29.12. 1990, n. 428.

## VERBALE DI RIUNIONE

Addì 10 aprile 2000, si sono riunite la FIAT AUTO S.p.A. e la TURINAUTO S.p.A. assistite dall'Unione Industriale di Torino, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FISMIC nazionali, territoriali con la partecipazione della R.S.U. per l'apposito incontro ai sensi della procedura prevista dall'art. 47 Legge 29.12.1990, n. 428.

Le Parti hanno preso in esame il trasferimento del ramo aziendale della FIAT AUTO S.p.A. dedicato all'attività di assemblaggio parti mobili e consistente nell'assemblaggio di porte anteriori e posteriori, cofano motore e porta parete posteriore e sportello, organizzato nell'ente "Parti Mobili" nell'ambito del Sito di Rivalta dello Stabilimento Comprensoriale di Rivalta e Mirafiori Carrozzeria, dalla FIAT AUTO S.p.A. - sede legale in Torino, Corso Agnelli n. 200 -, alla TURINAUTO S.p.A. - sede legale in Torino, Via Tirreno 45.

Tale operazione rientra in un progetto che prevede, in coerenza con le politiche di *partnership* del Gruppo Fiat, l'attribuzione di dette attività ad una società (TURINAUTO S.p.A.), specificamente dedicata, che provveda ad ottimizzare il processo produttivo ed i relativi costi globali.

I lavoratori compresi nel succitato ramo aziendale ed interessati al trasferimento in oggetto, che avrà efficacia al termine del giorno 30 aprile 2000, sono complessivamente n. 110.

I rapporti di lavoro subordinato del personale appartenente al suddetto ramo aziendale proseguiranno, senza soluzione di continuità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile, con la TURINAUTO S.p.A., che applicherà ai dipendenti del sopra citato ramo aziendale il contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed effettuerà le necessarie armonizzazioni dei trattamenti economici e normativi.

Le Parti si danno atto di aver esperito ed esaurito la procedura di cui all'art 47, 1° e 2° comma della Legge 29.12.1990, n. 428.

Addì, 10 aprile 2000

## VERBALE DI ACCORDO

Tra

La Fiat auto S.p.A. e TURINAUTO S.p.A. assistita dall'Unione degli Industriali di Torino,

e

le OO.SS. FIM, FIOM, UILM, FISMIC Nazionali, Territoriali con le RSU dello Stabilimento Comprensoriale di Rivalta e Mirafiori Carrozzeria – Sito di Rivalta

Nell'ambito di un sistema di relazioni sindacali orientato a definire momenti stabili di interlocuzione e ad ampliare le sedi di dialogo nell'ottica della partecipazione al fine di affrontare problemi di comune interesse in modo costruttivo, le Parti si sono incontrate sviluppando una approfondita analisi degli aspetti inerenti il progetto di out-sourcing finalizzati al miglioramento costante della capacità competitiva che interessa il settore auto.

Tale progetto sono volti a stabilire assetti organizzativi e rapporti tra partner che costituiscano fattori strutturali di successo, in un contesto ove la competizione tra i produttori automobilistici si è fatta, negli ultimi anni, sempre più serrata, anche a fronte di un mercato sempre più complesso ed esigente.

Detta complessità è incrementata anche dai processi di globalizzazione che portano più concorrenti a confrontarsi sugli stessi mercati a livello mondiale.

A fronte di ciò le aziende automobilistiche hanno, a livello generale, intrapreso pesanti interventi mirati al rafforzamento degli assetti competitivi. Fiat Auto ha illustrato le logiche che presiedono ai processi di riorganizzazione e razionalizzazione collegati ai trasferimenti di rami d'azienda, intrapresi in coerenza con il disegno strategico aziendale volto al rafforzamento della competitività.

Nell'ambito del succitato sistema di relazioni sindacali, già nel corso di una serie di incontri è stato presentato il piano di razionalizzazione dell'attività che sono confluite nell'Ente Parti Mobili e nell'Unità Stampaggio lamiera.

Successivamente è stato individuato nella TURINAUTO S.p.A. il partner a cui affidare le attività suddette. Nel corso dell'incontro tenutosi in data odierna, sono state esaminate congiuntamente le modalità di trasferimento dei rami d'azienda "Parti Mobili" e "Unità Stampaggio Lamiera" e gli opportuni interventi di armonizzazione dei trattamenti retributivi e normativi che verranno applicati ai lavoratori interessati al momento del passaggio da Fiat Auto a Turinauto.

Le Parti, convenendo sull'importanza del progetto che investe l'ambito dell'attività di lavorazione e stampaggio lamiera e di assemblaggio parti mobili, vista l'importanza dello stesso in termini di organizzazione e di integrazione delle attività all'interno del processo produttivo e considerata, infine, la peculiarità del rapporto di partnership che ne deriverà, hanno convenuto di proseguire gli incontri, nell'ambito di un Osservatorio specifico di tipo interaziendale anche successivamente alla realizzazione del trasferimento del ramo d'azienda.

Sulla prosecuzione dell'attività dell'osservatorio si effettuerà una verifica entro il primo semestre dell'anno 2001.

L'Osservatorio sarà composto:

per la Fiat Auto Stabilimento Comprensoriale di Rivalta e Mirafiori Carrozzeria-Sito di Rivalta e per la TURINAUTO S.p.A. dai rispettivi Responsabili del Personale,

per parte sindacale da un componente della RSU di ciascuna Società per ogni Organizzazione sindacale firmataria la presente intesa. designata dalle rispettive Segreterie Territoriali.

All'Osservatorio sono attribuite le seguenti competenze:

- approfondimento anche in via preventiva delle tematiche inerenti la complessiva evoluzione del nuovo impianto organizzativo;
- monitoraggio di problematiche afferenti la materia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.

Gli incontri avranno luogo normalmente e cadenza semestrale, il primo incontro dell'osservatorio avrà luogo nel corso del mese di luglio.

Qualora si verificassero particolari condizioni che lo rendano necessario potranno essere preventivamente richiesti, da ciascuna delle Parti firmataria la presente intesa, per il tramite dell'Unione degli Industriali di Torino, appositi incontri di verifica.

Le parti, inoltre, qualora intervenissero nel periodo intercorrente dalla data dell'esame congiunto di cui all'art. 47 L. 428/90 e la data di cessione del ramo d'azienda condizioni che modifichino in modo rilevante l'organizzazione dell'Ente "Parti Mobili" e dell'Unità Stampaggio Lamiera si impegnano ad incontrarsi al fine di verificarne le eventuali ricadute sulla realizzazione del progetto.

\*\*\*\*\*

FIAT AUTO Stabilimento Comprensoriale di Rivalta e Mirafiori Carrozzeria-Sito di Rivalta e TURINAUTO S.p.A. convengono con le OO.SS. FIM, FIOM, UILM e FISMIC, congiuntamente agli adempimenti degli obblighi ed alle responsabilità derivanti dalle vigenti normative in materia di trasferimenti di ramo d'azienda, di riconoscere il carattere essenziale e strategico del complesso di attività e relative risorse umane che formano i rami d'azienda oggetto del trasferimento a TURINAUTO S.p.A. e di ribadire il carattere di indispensabilità, finalizzato ad accrescere la competitività del sistema nell'attuale processo industriale di Fiat Auto, nella continuità dell'apporto delle suddette attività e degli addetti coinvolti.

\*\*\*\*\*

Inoltre, l'Unione Industriale di Torino promuoverà, anche su richiesta congiunta delle OO.SS., presso la propria sede specifici incontri tra le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente accordo e le aziende già presenti o che si insedieranno nel comprensorio industriale di Rivalta, allo scopo di effettuare analisi e formulare proposte in relazione ai meccanismi di funzionamento delle relazioni sindacali nell'ambito del comprensorio industriale medesimo anche in rapporto a possibili evoluzioni di carattere normativo ed in relazione ad organismi di tipo partecipativo già esistenti.

Addì, 10 aprile 2000

## Verbale di accordo

tra

TURINAUTO S.p.A.

e

le OO.SS. Fim, Fiom, Uilm, Fismic Nazionali, Territoriali con la partecipazione delle R.S.U.

Le parti, in relazione alla procedura di trasferimento dei rami d'azienda "Parti Mobili" e "Unità Stampaggio Lamiera" da Fiat Auto S.p.A. a TURINAUTO S.p.A., già oggetto della riunione del 10 aprile 2000, che ha esaurito la procedura di cui all'art. 47, 1° e 2° comma, Legge 428/90, nell'ambito della quale sono state illustrate le logiche societario-organizzative che stanno alla base della operazione, si sono incontrate per definire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile, l'armonizzazione della situazione retributiva e normativa del personale di Fiat Auto che, a far data dal termine del giorno 30 aprile 2000, sarà trasferito alla Società TURINAUTO, ed hanno convenuto quanto segue.

### PARTE PRIMA

#### TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI

1. C.C.N.L.
2. PREMIO DI PRODUZIONE
3. 14A EROGAZIONE
4. INDENNITÀ MENSA
5. PAGA DI POSTO
6. PREMIO SPECIALE, PREMIO MANSIONE
7. REGOLAMENTAZIONE DELL'INCENTIVO DI RENDIMENTO
8. MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
9. RIPOSO PER ADDETTI AL TERZO TURNO
10. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
11. PREMIO AZIENDALE DI ANZIANITÀ
12. INDENNITÀ SPECIALE DI PREMIO DI FEDELITÀ
13. BORSE DI STUDIO PER FIGLI DI DIPENDENTI
14. FACILITAZIONI SCOLASTICHE PER I DIPENDENTI
15. CURE TERMALI
16. FESTIVITÀ OPERAI
17. ORARIO FLESSIBILE
18. PERMESSI
19. SPETTANZA/FRUIZIONE/MATURAZIONE FERIE QUADRI, IMPIEGATI E INTERMEDI

20. MATURAZIONE FERIE OPERAI
21. CALENDARIO FERIE
22. PAR EX PUNTO 2 - PROTOCOLLO 1<sup>0</sup> SETTEMBRE 1983
23. RETRIBUZIONE: SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
24. SERVIZIO RISTORAZIONE AZIENDALE - COSTO BUONO PASTO
25. INDENNITÀ DI CANCELLERIA E QUOTA A PARTE ACC. 9/3/74
26. PREMIO DI RISULTATO
27. TEMPISTICHE DI PAGAMENTO TFR
28. ASSISTENZA STRAORDINARIA
29. INDUMENTI DI LAVORO
30. METRICA DEL LAVORO

ALLEGATI

## PARTE SECONDA

### 1. DIRITTI SINDACALI

- 1.1 STRUTTURA DI RAPPRESENTANZA
- 1.2 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SINDACALE

### 2. SISTEMA DI PARTECIPAZIONE

- 2.1 COMMISSIONE AMBIENTE E SICUREZZA
- 2.2 COMMISSIONE DI PARTECIPAZIONE
- 2.3 COMMISSIONE SERVIZI AZIENDALI

ALLEGATO

## **PARTE PRIMA**

### **Trattamenti ECONOMICI E NORMATIVI**

#### **1. CCNL**

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato sarà quello per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti.

#### **2. PREMIO DI PRODUZIONE**

Il premio di produzione sarà corrisposto con i seguenti importi per categoria/livello:

<b>CATEGORIE/LIVELLI</b>	<b>LIRE/MESE</b>	<b>LIRE/ORA</b>
1 <sup>^</sup> - 2 <sup>^</sup>	51.877	299,87
3 <sup>^</sup>	53.877	311,43
4 <sup>^</sup> - 5 <sup>^</sup> - 5 <sup>^s</sup>	56.377	325,88
6 <sup>^</sup> - 7 <sup>^</sup>	63.377	=

#### **3. 14<sup>^</sup> EROGAZIONE**

A luglio di ogni anno sarà corrisposto l'importo di 14a erogazione maturato nei 12 mesi precedenti (1 lug. - 30 giu.), secondo i seguenti valori:

<b>Categorie/Livelli</b>	<b>Importo</b>
1 <sup>^</sup> - 5 <sup>^</sup> Super	£. 980.000
6 <sup>^</sup>	£. 1.060.000
7 <sup>^</sup>	£. 1.120.000

Ai fini della maturazione dell'importo di cui sopra, oltre alle giornate lavorate o retribuite, saranno anche considerate utili le assenze dal lavoro per malattia, donazione sangue, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che abbiano dato luogo a pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico dell'azienda.

#### **4. INDENNITÀ DI MENSA**

L'indennità di mensa, nella misura di £. 172 giornaliera, sarà erogata per i giorni in cui il dipendente non usufruisce del servizio ristorazione aziendale.

Ai fini della determinazione dell'effettiva partecipazione alla ristorazione aziendale, per la corresponsione dell'indennità in oggetto, si terrà conto del numero di pasti/buoni pasto acquistati.

L'indennità di mensa sarà corrisposta per ogni giorno lavorato non coperto da pasto (secondo quanto sopra precisato) nonché per ferie, festività, PAR, gratifica natalizia o 13a mensilità, indennità sostitutiva di preavviso.

#### **5. PAGA DI POSTO**

L'indennità "paga di posto" sarà corrisposta agli operai per lo svolgimento dell'attività e secondo gli importi indicati nella tabella allegata (all. 1).

L'indennità "paga di posto" deve intendersi assegnata esclusivamente per le ore in cui l'operaio è addetto alle attività specificate nell'allegato.

## **6. PREMIO SPECIALE, PREMIO DI MANSIONE**

Il premio speciale, il premio di mansione saranno riconosciuti alle figure professionali, per le aree e nelle misure indicate nella tabella allegata (all. 2).

Il premio speciale deve essere corrisposti per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa sulle aree interessate.

## **7. INCENTIVO DI RENDIMENTO**

I lavoratori aventi diritto alla retribuzione ad incentivo sono quelli previsti dal punto 1 dell'articolo 11 Disciplina Speciale, Parte prima del CCNL.

L'importo dell'incentivo di rendimento è quello previsto dal CCNL metalmeccanico.

Per i restanti lavoratori l'importo di incentivo di rendimento sarà pari all'80% di quello relativo ad un lavoratore di terza categoria retribuito ad incentivo.

Resta inteso l'assorbimento dall'incentivo di rendimento di L. 6.000 mensili di cui all'accordo Fiat 9/3/1974.

In definitiva, gli importi in quota oraria da applicare, al netto della detrazione di cui al comma precedente, sono quelli della tabella seguente

	Incentivo di rendimento	
	Categoria	Lire/ora
	1	94,62
	2	108,96
Lavoratori ad incentivo	3	131,25
	4	146,19
	5	161,89
	1	
	2	
Lavoratori non incentivati	3	100,46
Normali	4	
	5	

## **8. MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO**

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno applicate secondo i valori e i criteri di imputazione indicati nella tabella allegata (all. 3).

Le maggiorazioni per lavoro notturno sono calcolate anche sull'intervallo refezione fruito e retribuito.

Le suddette percentuali di maggiorazione notturna costituiscono un trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL e sono comprensive dell'incidenza delle relative maggiorazioni su tutti gli attuali istituti di legge e di contratto. Nell'ipotesi che future regolamentazioni contrattuali e/o di legge introducano altre clausole riguardanti la materia, il trattamento definito come sopra verrà assorbito fino a concorrenza ovvero integralmente sostituito dalle nuove disposizioni.

## **9. RIPOSO PER ADDETTI AL 3° TURNO**

I lavoratori operanti su tre turni strutturali a rotaia-ne o sul terzo turno fisso avranno la possibilità, ferme restando le esigenze tecniche e organizzative, di fruire di un riposo corrispondente a 1 turno di 8 ore ogni 16 turni notturni effettivamente lavorati.

A tal fine sarà effettuato, in occasione dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sul terzo turno, un accantonamento di una quota di retribuzione pari a 30 minuti più le relative maggiorazioni.

Detto accantonamento sarà utilizzato a copertura, una volta maturato, di una giornata di riposo.

I lavoratori potranno richiedere la fruizione di detto riposo, una volta maturato, e nel caso di mancata fruizione entro 3 mesi dalla maturazione si provvederà ad erogare il relativo importo con il primo prospetto paga/stipendio utile successivo alla scadenza del periodo.

L'assenza contemporanea dei lavoratori per i riposi in oggetto non potrà superare il 3% dell'organico del reparto di appartenenza.

Tali riposi non potranno essere cumulativi, né allocati in giornate immediatamente precedenti o seguenti festività infrasettimanali e/o ferie e dovranno altresì essere richiesti con un preavviso di 48 ore.

#### **10. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA**

L'integrazione dell'indennità di malattia - di cui agli artt. 19 Disciplina Speciale, parte prima, e 14 Disciplina Speciale, parte terza CCNL - sarà computata fino all'80% della retribuzione globale per i periodi di malattia contrattualmente previsti a metà retribuzione.

#### **11. PREMIO AZIENDALE DI ANZIANITÀ**

Ad ogni lavoratore sarà corrisposta al compimento di 25, 30, 35, 40 e 45 anni di anzianità di servizio un importo corrispondente ad una mensilità.

Dopo il compimento del 30° anno di anzianità verranno liquidati i ratei maturati al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

#### **12. INDENNITÀ SPECIALE PREMIO DI FEDELTA'**

Ai dipendenti dimissionari, che abbiano maturato una anzianità aziendale di 30 anni di servizio (29 anni 6 mesi e 1 giorno) e che lasciata la Società non prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi, sarà riconosciuta una indennità speciale di premio di fedeltà in misura pari all'indennità contrattuale sostitutiva del preavviso.

L'indennità speciale di Premio di Fedeltà non verrà riconosciuta qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per licenziamento disciplinare

#### **13. BORSE DI STUDIO PER FIGLI DI DIPENDENTI**

In materia di borse di studio per i figli dei dipendenti sarà applicato il trattamento previsto in allegato (all. 4).

#### **14. FACILITAZIONI SCOLASTICHE PER I DIPENDENTI**

Per i lavoratori studenti di cui all'art. 30, disciplina generale, sezione terza, del CCNL metalmeccanico privato saranno applicati in materia di facilitazioni scolastiche i trattamenti previsti in allegato (all. 5).

#### **15. CURE TERMALI**

Ai dipendenti viene riconosciuto il seguente trattamento aziendale in materia di cure termali.

Compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e in periodi concordati con la Direzione aziendale, i dipendenti, previa richiesta scritta ed esibizione di idonea documentazione giustificativa, possono fruire di permessi retribuiti per un periodo consecutivo sino ad un massimo di 10 giorni lavorativi all'anno per

lo svolgimento di cure idrotermali, con esclusione pertanto delle cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche (sabbiate).

Al personale operaio per i suddetti permessi viene applicato il seguente trattamento economico:

- 60% della retribuzione media giornaliera per i giorni lavorativi compresi nei primi 6 giorni di calendario di assenza;
- 66% della retribuzione media giornaliera per tutti i giorni lavorativi successivi fino al decimo.

Tra il periodo di assenza per cure termali e i periodi di ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni.

La fruizione di permessi per cure termali sarà gestita, in concorso con gli altri permessi retribuiti, nell'ambito delle percentuali previste dalla nota aggiuntiva al protocollo sottoscritto il 1°. 9.1983, stipulata con i CCNL 18.1.87, il CCNL 14.12.90, il CCNL 5.7.1994, e il CCNL 8 giugno 1999, allegata all'art. 5 – disciplina generale - sezione terza del CCNL metalmeccanico privato.

I dipendenti interessati si accollano l'onere delle spese di viaggio per l'andata ed il ritorno e devono provvedere direttamente a scegliere e prenotare l'albergo di loro gradimento.

I dipendenti devono altresì pagare le spese di soggiorno direttamente all'albergatore e riceveranno successivamente un concorso spese a carico dell'azienda, il cui importo viene fissato ogni anno dall'azienda stessa.

Per ottenere il concorso spese aziendale il dipendente interessato deve presentare, entro 10 giorni dal rientro dalle cure, la fattura o ricevuta fiscale in originale, unitamente a fotocopia del modulo di autorizzazione dell'A.S.L. con l'indicazione del periodo di cura registrato dallo stabilimento termale e dallo stesso convalidato con timbro e visto.

I suddetti trattamenti aziendali, in materia di cure termali, vengono applicati sempreché il dipendente interessato non ne abbia fruito per più di tre periodi annuali di cura negli ultimi cinque anni.

## **16. FESTIVITÀ OPERAI**

Per gli operai il trattamento retributivo delle festività cadenti dal lunedì al venerdì sarà pari a 7,76 ore (6,67 ore + 1,09 ore)

## **11. ORARIO FLESSIBILE**

Per impiegati e quadri, nelle aree in cui è applicato il sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero, l'inizio dell'attività lavorativa, nell'ambito dell'intervallo temporale di entrata dalle ore 8 alle ore 9, sarà calcolato a decorrere dal primo dodicesimo di ora (5 minuti) utile.

Nelle aree non collegate ai reparti di produzione della società Fiat Auto, in cui lavorano impiegati che utilizzano l'orario flessibile, per gli operai ivi operanti si darà corso ad una verifica per esaminare la possibilità, nel rispetto delle esigenze tecnico/organizzative, di estendere totalmente o parzialmente agli operai stessi l'orario flessibile praticato dagli impiegati.

## **18. PERMESSI**

L'azienda consentirà a impiegati e quadri di fruire di permessi individuali non retribuiti per esigenze di carattere personale, sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dei servizi e uffici interessati, nei casi e per la durata sottoindicati:

- Pubblicazioni matrimoniali massimo 4 ore

- Trasloco non coincidente con matrimonio	1 giorno
- Intervento chirurgico (coniuge, figli, genitori)	1giorno
- Nascita figlio	1 giorno
- Funerale (parenti ed affini sino al 2 grado)	tempo occorrente (max. 1 giorno)
- Matrimonio (figli, fratelli, genitori)	1 giorno
- Visite di leva	2 giorni

Per la concessione dei permessi in oggetto il dipendente interessato dovrà farne richiesta al proprio responsabile diretto con congruo anticipo e dovrà altresì fornire tempestivamente all'azienda idonea documentazione giustificativa atta a comprovare e certificare le ragioni della richiesta.

Le ore perdute per effetto dei permessi di cui sopra potranno essere recuperate dal dipendente interessato a regime normale entro le due settimane successive alla fruizione del permesso per i permessi di durata sino a 4 ore e entro le quattro settimane successive alla fruizione per i permessi di durata superiore alle 4 ore.

### **19. SPETTANZA/FRUIZIONE/MATURAZIONE FERIE QUADRI, IMPIEGATI e INTERMEDI**

La spettanza di ferie per quadri, impiegati ed intermedi sarà la seguente:

- per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:	20 giorni
- per anzianità di servizio oltre 10 e fino a 18 anni compiuti:	25 giorni
- per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti:	30 giorni

Per i lavoratori con una spettanza di 25 e 30 giorni il conteggio dei giorni fruiti terrà conto anche dei sabati compresi nel periodo feriale continuativo.

La maturazione delle spettanze ferie avverrà con riferimento al periodo gennaio/dicembre di ciascun anno.

### **20. MATURAZIONE FERIE OPERAI**

Il periodo di maturazione ferie per gli operai sarà dal 16/8 al 15/8 dell'anno successivo.

### **21. CALENDARIO FERIE**

Le parti convengono di verificare la possibilità di definire in relazione alle diverse esigenze tecnico/organizzative e produttive i periodi di chiusura estiva per le ferie e per le fermate di fine anno, rispettivamente ad aprile e settembre di ogni anno.

### **22. PAR EX PUNTO 2 - PROTOCOLLO 1° SETTEMBRE 1983**

In ordine all'applicazione della riduzione d'orario di 8 ore prevista dal punto 2, comma 2, del protocollo 1° settembre 1983 allegato all'art. 5 - disciplina generale - sezione terza - del CCNL metalmeccanico privato, saranno applicati i seguenti criteri di riferimento.

il permesso individuale retribuito di 8 ore maturerà in ragione d'anno per i lavoratori addetti alla produzione e manutenzione e ai relativi servizi di supporto degli stabilimenti produttivi;

rimangono pertanto esclusi tutti i lavoratori che svolgono attività nelle funzioni amministrative e di servizio dei reparti operativi (Amministrazione, Personale e Organizzazione, Servizi Generali, Sistemi, Acquisti) e i lavoratori di tutte le funzioni degli Enti Centrali della società.

### **23. RETRIBUZIONE: SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Con riferimento all'art. 13 Disciplina Speciale, Parte Prima del C.C.N.L. metalmeccanico privato le spettanze retributive degli operai verranno corrisposte, in un'unica soluzione mensile con le modalità qui riportate.

- 1) La retribuzione teorica mensile viene determinata ed erogata sulla base delle ore teoriche lavorative di ciascun mese (giorni lavorativi per 8 ore) e delle ore afferenti eventuali festività cadenti nel mese (7,76 se cadenti da lunedì a venerdì, 6,67 se cadenti di sabato o domenica).
- 2) Le voci retributive utili per la determinazione della spettanza mensile sono le seguenti:
  - paga oraria (minimo tabellare più eventuali superminimo),
  - aumenti periodici di anzianità e scatti congelati,
  - premio di produzione,
  - premio di mansione.

Inoltre vengono corrisposti a teorico mensilmente i seguenti importi:

- quota fissa nuovo PPG,
  - EDR - prot. 31/7/92,
  - premio di risultato (quota mensile),
  - assegno nucleo familiare
- 3) Con la erogazione della retribuzione, calcolata come sopra indicato, si intendono liquidate, oltre alle ore di lavoro ordinario prestato ed alle festività, anche le eventuali giornate di ferie ed ex festività di cui all'art. 5, Disciplina Generale, Parte Terza del C.C.N.L., fruite nel mese, i permessi retribuiti a carico Azienda, i giorni di carenza in caso di malattia e infortunio non superiori a tre giorni.
  - 4) Alla fine del mese successivo in occasione della retribuzione del nuovo mese determinata come sopra, vengono liquidati sulla base dei risultati e delle prestazioni effettive riscontrate nel mese precedente l'incentivo di rendimento, i compensi per lavoro straordinario, notturno, per paga di posto, indennità di mensa ecc.  
Si procederà contestualmente a liquidare le erogazioni autorizzate per conto INPS e INAIL e le eventuali integrazioni a carico Azienda ed a recuperare l'importo della retribuzione teorica messa in pagamento il mese precedente.
  - 5) Il pagamento delle spettanze retributive avverrà con l'utilizzazione di un prospetto di paga dove su un lato vengono riportate, relativamente al mese precedente a quello cui detto prospetto si riferisce, le ore di effettivo lavoro ordinario e straordinario, le ore di maggiorazione notturna e/o di straordinario, le ore di assenza retribuita a carico dell'Azienda (esempio PAR, ferie, festività ecc.) e quelle di assenza parzialmente e totalmente a carico degli istituti Assicuratori, le ore di assenza non retribuita, i dati relativi all'assegno nucleo familiare maturando nel mese, alle detrazioni mensili per l'IRPEF, l'indicazione di quanto maturato per ferie, PAR e di quanto già fruito.  
Sull'altro lato verranno riportati, oltre ai dati anagrafici e di identificazione del lavoratore, tutte le causali di pagamento (numero di ore, quota oraria e competenze) a consuntivo relative al mese precedente, l'importo teorico della retribuzione del mese precedente e quello del mese in corso, nonché le causali e gli importi di trattenuta relativi ai due mesi considerati.
  - 6) Per quanto riguarda le assenze per malattia e maternità, l'Azienda continuerà ad anticipare le quote a carico degli istituti Assicurativi Nazionali secondo le modalità previste. Dal pari si procederà ad anticipare per i casi di infortunio sul lavoro le quote a carico dell'istituto, secondo le modalità previste da apposita convenzione con l'INAIL.
  - 7) Le ferie vengono retribuite con le competenze del mese di fruizione e conseguentemente, le parti confermano che con il presente accordo si intende superato quanto previsto dall'art. 14, penultimo comma, Disciplina Speciale, Parte Prima del C.C.N.L. metalmeccanico privato.

- 8) Le spettanze retribuite verranno corrisposte all'ultimo giorno, dal lunedì al giovedì, di ciascun mese. Quando tale termine cade di venerdì o nel caso in cui il primo giorno del mese successivo sia festivo, il pagamento viene effettuato nel giorno immediatamente precedente.

#### **24. SERVIZIO RISTORAZIONE AZIENDALE – COSTO BUONO PASTO**

La Società TURINAUTO garantirà l'attuale servizio di ristorazione aziendale con apposite convenzioni - contratti con le aziende gestori del servizio.

Il prezzo dei pasti per i dipendenti sarà uguale a quello applicato ai dipendenti di Fiat Auto S.p.A. in relazione al tipo di ristorazione aziendale esistente nello stabilimento interessato.

#### **25. INDENNITÀ CANCELLERIA E QUOTA A PARTE ACC. 9/3/74**

Per il personale proveniente da FIAT Auto S.p.A. limitatamente agli emolumenti di cui al presente paragrafo effettivamente percepiti presso quest'ultima società, gli importi dell'indennità di cancelleria e della Quota a Parte Acc. 9/3/74 saranno inseriti, secondo i valori indicati in allegato, nella voce paga oraria/stipendio dei dipendenti interessati come superminimo individuale non assorbibile.

#### **26. PREMIO DI RISULTATO**

Nel 2000 si darà corso a quanto applicato in Fiat Auto.

Le parti si danno atto che si rincontreranno in apposita sede sindacale per ridefinire l'istituto.

#### **27. TEMPISTICHE DI PAGAMENTO TFR**

La Società provvederà a corrispondere il trattamento di fine rapporto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il termine suddetto non venisse rispettato, la Società riconoscerà, sugli importi netti maturati a titolo di trattamento di fine rapporto, gli interessi legali calcolati in pro-rata dal giorno successivo all'ultimo giorno del mese seguente a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e sino alla data di effettiva corresponsione di tali importi.

#### **28. ASSISTENZA STRAORDINARIA**

La TURINAUTO garantirà, anche tramite apposite polizze assicurative, interventi di assistenza straordinaria per tutti i dipendenti occupati in Torino e provincia, sia per eventi diretti sia per eventi occorsi ai familiari a loro carico, mediante sussidi straordinari e/o concorsi spese che potranno essere concessi, tenuto conto delle circostanze obiettive, delle condizioni di disagio dei richiedenti, degli eventuali rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, delle tariffe applicate da Istituti specializzati, Cliniche, Ospedali, Centri Diagnostici.

La politica dei rimborsi, modalità, termini, seguirà, in via analogica, quella praticata da FIAT Auto S.p.A. ai propri dipendenti, secondo la prassi in atto.

Detti sussidi e/o concorsi spese riguarderanno, in via esemplificativa eventi relativi a: trasporti in ambulanza, viaggi/ pernottamenti in ricoveri ospedalieri, terapie speciali, apparecchi ortopedici, sanitari, visite e esami specialistici, ricoveri ospedalieri, onorari chirurgici, decesso familiari a carico.

#### **29. INDUMENTI DI LAVORO**

Le parti convengono che agli addetti alle attività lavorative vengano forniti indumenti di lavoro secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) lavoratori che operano in ambienti chiusi: tuta: 2 ogni 18 mesi

b) lavoratori che operano prevalentemente in ambienti esterni (carrellisti)

magliette: 3 ogni 18 mesi

in aggiunta a quanto previsto al punto a) verrà fornita con cadenza triennale:

1 giacca a vento,  
2 paia mutande lunghe,  
2 maglie intime,  
2 paia di calze,  
1 berretto  
3 paia di guanti di lana.

Verranno verificate le dotazioni relative a specifiche lavorazioni, anche in considerazione delle esigenze antinfortunistiche.

### **30. METRICA DEL LAVORO**

Secondo quanto previsto dal punto 5, art. 11 Disciplina Speciale - parte I del CCNL 8 giugno 1999, l'azienda comunica alle OO.SS. quanto segue

#### **I – PREMESSA**

Lo scopo della metrica è quello di determinare il tempo necessario all'esecuzione di un dato lavoro.

#### **II – CRITERI GENERALI DEL SISTEMA**

I criteri generali del sistema fanno riferimento a:

- 1) Ciclo di lavorazione
- 2) Operazione
- 3) Modalità di rilevazione tempi di lavorazione
- 4) Tempo effettivo assegnato
- 5) Coefficienti di maggiorazione

##### **1) CICLO DI LAVORAZIONE**

Viene così denominato il razionale susseguirsi delle operazioni, necessarie alla trasformazione di un dato prodotto, secondo un ordine prestabilito.

La successione delle operazioni necessarie per la sua esecuzione è stabilita dall'ingegneria di Produzione e non può essere variata ad iniziativa di altri.

##### **2) OPERAZIONE**

L'operazione è un insieme delle fasi di lavoro necessarie alla sola trasformazione del prodotto, chiamate "elementi d'operazione", compiute o dall'operaio, o dalla macchina, o da entrambi, in uno stesso posto di lavoro.

##### **3) MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI TEMPI**

#### **Tempo rilevato**

La determinazione dei tempi di lavorazione è effettuata utilizzando metodologie basate su criteri e fattori obiettivi di misura del lavoro. I valori risultanti dalle misurazioni degli elementi componenti le operazioni del ciclo di lavoro definiscono il tempo rilevato. Esso è successivamente integrato da maggiorazioni corrispondenti ai valori di fattori obiettivi che influenzano il lavoro, evidenziati nel successivo punto 4).

Le rilevazioni dei tempi di lavorazione viene effettuata secondo due metodologie:

rilevo diretto  
preventivazione

### **Rilievo Diretto**

I tempi rilevati sono ottenuti mediante diretta osservazione del ciclo operativo e valutazione degli elementi da misurare attraverso la procedura del cronometraggio, ovvero procedure di utilizzo di elementi normalizzati quali MTM, TMC.

### **Rilievo cronometrico**

I rilievi vengono eseguiti sul posto di lavoro da personale tecnico specializzato mediante lettura su cronometro dei tempi impiegati dal lavoratore nei singoli elementi di operazione e rilevazione della velocità di esecuzione. Il rilievo dei tempi viene ripetuto per un appropriato numero di osservazioni, necessarie alla corretta determinazione del tempo di lavoro a seconda del tipo e delle esigenze di lavorazione.

Il giudizio di velocità viene contemporaneamente formulato dal cronotecnico, sulla base di esperienze acquisite nell'osservazione di livelli "standard" di prestazione.

I risultati dei vari rilievi vengono mediati con il sistema della triangolazione, che riscontra la distribuzione dei singoli valori misurati secondo la normale "curva di Gauss".

### **Rilievo con elementi normalizzati**

In questa procedura, viene attribuito a ciascun elemento componente l'operazione un valore di tempo predefinito, ricavato da tabelle di tempi standard contenute in sistemi di utilizzazione generale nell'industria, quali TMC, MTM, che derivano da un'amplissima rilevazione diretta nei più svariati casi di lavoro e risultano, pertanto, omogenei rispetto a quelli ottenuti con la rilevazione cronometrica diretta.

Fatta salva l'applicazione delle maggiorazioni di cui al punto 4), il tempo base viene ricavato per somma dei valori elementari standard.

### **Metodo TMC**

Il metodo TMC (TEMPI DEI MOVIMENTI COLLEGATI) è un sistema, derivato dal MTM, idoneo alla determinazione sistematica dei tempi di lavorazione a carattere manuale. Consente di definire, tramite l'analisi dei movimenti, l'impiego della manodopera, nelle particolari condizioni in cui si svolge ogni singolo lavoro.

### **Preventivazione**

I tempi preventivati sono ottenuti con il metodo TMC - MTM in base alla attività lavorativa prevista dal cartellino operazioni.

## **4) TEMPO EFFETTIVO ASSEGNATO**

Il tempo effettivo assegnato corrispondente alla sola trasformazione del prodotto coincide con il tempo rilevato maggiorato di Fattore Fisiologico e di Fattore di Riposo.

Viene utilizzato per la definizione della produzione oraria media da realizzare.

## **5) COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE**

Il tempo rilevato, come indicato al punto 3, viene successivamente aumentato per tenere conto:

- dell'affaticamento risultante dall'esecuzione;
- delle esigenze fisiologiche normalmente incidenti durante l'arco di prestazione lavorativa.

A ciò si provvede mediante coefficienti di maggiorazione espressi in valore percentuale. I relativi valori sono indicati nella tabella riportata in calce, con raggruppamenti prestabiliti secondo le possibili combinazioni dei fattori obiettivi presi in considerazione.

I valori indicati sono comprensivi delle percentuali di maggiorazione per esigenze fisiologiche, valutate nella misura uniforme del 4%.

Per tutte le lavorazioni che richiedono una presenza continua di organico posizionato, onde non arrestare il processo lavorativo, il fattore fisiologico viene usufruito dal singolo lavoratore mediante sua sostituzione, per un tempo equivalente al 4%, con un addetto proveniente dalla stessa area tecnologica. In questo caso, per il calcolo della produzione media oraria e del tempo effettivo assegnato, si farà riferimento al tempo rilevato maggiorato del solo fattore riposo.

I tempi ciclo ed i tempi effettivi, attraverso le maggiorazioni riconosciute, tengono conto di tutti gli elementi obiettivi che influiscono sulla prestazione e che sono sistematicamente raggruppabili come:

Atteggiamento del corpo nello svolgimento del lavoro, variazioni di atteggiamento del corpo, gli arti ed il capo, e posizioni disagiati.

- Dispendio energetico richiesto al lavoratore, che è funzione del numero di movimenti compiuti nell'unità di tempo, del peso mosso ad ogni movimento o del peso mantenuto fermo. Si tiene conto del numero di movimenti eseguiti nell'unità di tempo e dell'intensità di prestazione, nel rapporto che collega in modo inversamente proporzionale le velocità di spostamento e l'entità dei pesi, con i relativi effetti sulle pause fra movimenti successivi.
- Condizioni specifiche in cui si svolge l'attività lavorativa, e precisamente: grado di attenzione, condizione di illuminazione, temperatura ed umidità, rumorosità, nonché condizioni ambientali di insieme, se influenzate da presenza di fumi, polveri, vapori, affollamento, pericolosità.

### **COMUNICAZIONE DEI TEMPI**

I tempi sono comunicati agli operai interessati con uno dei seguenti sistemi:

- a) a mezzo bolle di lavorazione
- b) a mezzo di tabelle affisse in modo che i lavoratori interessati possano agevolmente prenderne in visione

Le comunicazioni riguardanti lavorazioni su tratti di linea o complessi meccanizzati comprenderanno:

1. tempo unitario a 100 per ogni operazione
2. produzione media oraria per tipo
3. numero operai in organico effettivo
4. numero operai di rimpiazzo (in aumento all'organico effettivo per esigenze fisiologiche)

La comunicazione dei tempi comprenderà la descrizione delle operazioni da svolgere: verranno inoltre fornite all'operaio le indicazioni e le spiegazioni opportune per metterlo in grado di effettuare il lavoro secondo le modalità prescritte e nel tempo assegnato.

Il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui, raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e comunicati agli operai interessati i tempi provvisori.

L'assestamento ha la durata di quattro mesi di effettiva esecuzione del lavoro; in tale periodo i tempi assegnati sono suscettibili di variazioni in più od in meno, le quali verranno di volta in volta comunicate agli operai interessati.

### **MODIFICHE AI TEMPI**

Quando siano intervenute variazioni tecniche ed organizzative alle condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno rettificati in più o in meno proporzionalmente alle modifiche determinate dalle variazioni stesse, siano esse state apportate o riscontrate dall'azienda o dall'operaio.

Il nuovo tempo assegnato verrà comunicato agli operai: verranno del pari fornite all'operaio le opportune indicazioni relative alle nuove modalità di esecuzione del lavoro.

Alla suddetta comunicazione seguirà un periodo di assestamento normalmente di quindici giorni di effettiva esecuzione del lavoro, salva la facoltà delle parti di richiederne un prolungamento qualora esista una documentata necessità.

### **RECLAMI**


I reclami e le controversie riguardanti le applicazioni dei tempi di lavoro che appaiono contestabili sulla base delle osservazioni dei lavoratori, in riferimento a fattori obiettivi, potranno essere esercitati dai lavoratori stessi, nelle forme e nei modi stabiliti dalla seguente procedura:

- a) il lavoratore potrà presentare reclamo al proprio responsabile, il quale lo esaminerà e richiederà il controllo del tempo. L'ente competente controllerà il tempo, di norma entro 7 (sette) giorni lavorativi, per ogni singola operazione, dalla data di presentazione del reclamo e farà pervenire al lavoratore, tramite il capo responsabile, la variazione o la conferma documentata del tempo;
- b) il lavoratore, qualora non ritenga la risposta soddisfacente, potrà avanzare motivato reclamo scritto agli Enti preposti per il tramite della R.S.U. o Esperto; la R.S.U. o Esperto lo rappresenterà ed assisterà nella trattazione della controversia, il cui esame dovrà essere esaurito normalmente entro sette giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo scritto.
- c) in ogni caso, qualora la controversia non trovi soluzione tra le parti, la questione potrà essere sottoposta alla Commissione di Partecipazione, che la esaminerà entro i cinque giorni successivi. Durante tale periodo le parti si asterranno da intraprendere iniziative unilaterali.

Tuttavia, sino alla definizione della controversia, il reclamo di cui sopra non sospenderà l'esecutività dei tempi assegnati.

**TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI PER FATTORE DI RIPOSO**

POSIZIONE BASE	ATTEGGIAMENTO DEL TRONCO E DEGLI ARTI	RESISTENZA OPPOSTA DAL MEZZO MECCANICO O DAL PESO			
		L	M	P	PP
		0-2 Kg	2-10 Kg	10-20 Kg	20-25 Kg

		FATTORI DI RIPOSO IN %				
1 SEDUTO		A Tronco ed arti in atteggiamento normale, con tronco quasi fermo	5	6-7	-	-
		B Tronco ed arti in atteggiamento disagiata, con tronco quasi fermo	7	8-10	-	-
2 IN PIEDI		A Tronco ed arti in atteggiamento normale, con tronco quasi fermo	7	8-9	10-12	13-17
		B Tronco ed arti in atteggiamento normale, con tronco in movimento	9	10-12	13-15	16-20
		C Tronco ed arti in atteggiamento disagiata, con tronco quasi fermo	11	12-14	15-18	19-23
		D Tronco ed arti in atteggiamento disagiata, con tronco in movimento	13	14-16	17-20	21-25
3 GINOCCHIO		A Tronco ed arti in atteggiamento normale, con tronco quasi fermo	8	9-10	11-13	-
		B Tronco ed arti in atteggiamento disagiata, con tronco quasi fermo	12	13-15	16-19	-
4 CURVATO		A Tronco ed arti in atteggiamento normale, con tronco quasi fermo	10	11-13	-	-
		B Tronco ed arti in atteggiamento disagiata, con tronco quasi fermo	14	15-18	-	-
5 IN MARCIA		A In piano, con o senza carico	10	11-14	15-19	20-24
		B In salita e in discesa, con o senza carico	13	14-17	18-22	23-27
		C Tirando o spingendo carrelli in piano	11	12-15	16-20	21-25

N.B. I fattori di riposo della presente tabella sono comprensivi delle maggiorazioni per necessità fisiologiche pari al 4%

Handwritten signatures and initials, including "41 BIS" and various scribbles.

All. 1

**PAGA DI POSTO**

Carrellisti /Lavaggio stampi ed attrezzature con acqua calda	Lire 10/ora
Operai che svolgono operazioni di saldatura nelle aree di Preparazione gruppi e sottogruppi lastrati	Lire 12/ora
Saldatura ad arco/ossiacetilenica con riporto leghe	Lire 12/ora
Saldatura ossiacetilenica con riporto leghe e CO2 per Riparazione gruppi e sottogruppi lastrati	Lire 12/ora
Conduzione impacchettatrice Lindemann per imballo sfridi lamiera	Lire 16/ora
Carico su autocarro pacchi sfrido Lamiera (carro ponte)	Lire 16/ora

All. 2

**PREMIO SPECIALE, PAGA DI POSTO**

PREMIO SPECIALE

Carrellisti Lire 25/ora

Operai addetti grandi presse (linea presse tradizionali: operai che effettuano operazioni di carico/scarico) Lire 25/ora

PREMIO DI MANSIONE

Operatori indiretti Lire 48/ora

**TABELLA PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE PER LAVORO  
NOTTURNO, STRAORDINARIO, FESTIVO E COMPENSATIVO**

FERIALE	MAGGIORAZIONE ORDINARIA NOTTURNO					STRAORDINARIO DIURNO		STRAORDINARIO NOTTURNO					
	NON A TURNI		1° TURNO	2° TURNO		PRIME 2 ORE	ORE SUCCESS.	NON A TURNI	1° E 2° TURNO		3° TURNO		
	FINO ALLE 22	OLTRE LE 22		SENZA REFEZ.	CON REFEZ.				PRIME 2 ORE	ORE SUCCESS.	PRIME 2 ORE	ORE SUCCESS.	
	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>24,40</b>	<b>27,50</b>	<b>60,50</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>

SABATO DI STRAOR DINARIO (6° GIORNO)	PRESENZA NON SUPERIORE A 2 ORE			
	ORE DIURNE	ORE NOTTURNE		
		NON A TURNI	1° E 2° TURNO	3° TURNO
	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>55</b>

ORE DIURNE	PRESENZA SUPERIORE A 2 ORE				
	NON A TURNI	1° TURNO		3° TURNO	
		1° E 2° TURNO	2° TURNO	PRIME 2 ORE	ORE SUCCESS.
<b>50</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>

FESTIVO	DIURNO			
	PRIME 2 ORE		ORE SUCCESSIVE	
	NON A TURNI	A TURNI	NON A TURNI	A TURNI
	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

NON A TURNI	MAGGIORAZIONE STRAORDINARIO NOTTURNO				
	PRIME 2 ORE		ORE SUCCESSIVE		
	1° E 2° TURNO	3° TURNO	NON A TURNI	1° E 2° TURNO	3° TURNO
<b>70</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>85</b>	<b>75</b>	<b>85</b>

FESTIVO CON RIPOSO COMPEN SATIVO	MAGGIORAZIONE ORDINARIA - DIURNO			ORE SUCCESSIVE
	PRIME 2 ORE			
	NON A TURNI	1° TURNO	2° TURNO	
	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>55</b>

NON A TURNI	MAGG. ORD. NOTTURNO		MAGG. STRAORD. NOTTURNO			
	PRIME 2 ORE			ORE SUCCESSIVE		
	1° TURNO	2° TURNO	NON A TURNI	1° TURNO	2° TURNO	
<b>55</b>	<b>60,50</b>	<b>72,70</b>	<b>75</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	

**CRITERI DI IMPUTAZIONE**

DECORRENZA ORARIO GIORNALIERO		DECORRENZA LAVORO NOTTURNO		
A TURNI	NON A TURNI	A TURNI	NON A TURNI	
			ORARIO RIGIDO	ORARIO FLESSIBILE
DALL'ORA DI INIZIO 1° TURNO DI STAB.	DALLA MEZZANOTTE	DALLE 12 ORE SUCCESSIVE ALL'INIZIO DEL 1° TURNO	DALLE 12 ORE SUCCESSIVE ALL'INIZIO DELL'ORARIO	DALLE 21 ALLE 6

### Borse di studio per figli di dipendenti

L'azienda mette a concorso borse di studio a favore dei figli dei dipendenti per corsi di istruzione media e universitaria sotto specificati.

- 1) Istituto Professionale Industriale o per il Commercio  
 Borse di Studio da L. 150.000 - per media valutazione di 8/10 riportata nell'anno precedente.  
 Borse di Studio da L. 100.000 - per media di votazione da 7 a 7,9/10 riportata nell'anno precedente
- 2) Istituto Tecnico Industriale / Periti Chimici  
 Borse di Studio da L. 250.000 - per media valutazione di 8/10 riportata nell'anno precedente.  
 Borse di Studio da L. 150.000 - per media di votazione da 7 a 7,9/10 riportata nell'anno precedente.
- 3) Istituto Tecnico Commerciale / Femminile  
 Borse di Studio da L. 150.000 - per media valutazione di 8/10 riportata nell'anno precedente.  
 Borse di Studio da L. 100.000 - per media di votazione da 7 a 7,9/10 riportata nell'anno precedente.
- 4) Liceo Classico o Scientifico  
 Borse di Studio da L. 250.000 - per media valutazione di 8/10 riportata nell'anno precedente.  
 Borse di Studio da L. 150.000 - per media di votazione da 7 a 7,9/10 riportata nell'anno precedente.
- 5) Università
  - a) Facoltà di Ingegneria  
 Borse di Studio da L. 450.000 - per media di votazione di 27/30 riportata nel precedente anno accademico.  
 Borse di Studio da L. 300.000 - per media di votazione di 24/30 riportata nel precedente anno accademico.
  - b) Facoltà di Economia e Commercio, Matematica, Informatica, Fisica, Giurisprudenza, Chimica e Scuola di Amministrazione Industriale dell'Università di Torino  
 Borse di Studio da L. 360.000 - per media di votazione di 27/30 riportata nel precedente anno accademico.  
 Borse di Studio da L. 250.000 - per media di votazione di 24/30 riportata nel precedente anno accademico.

I dipendenti che intendono concorrere all'assegnazione delle borse di studio per i propri figli debbono avere una anzianità aziendale non inferiore ad un anno, alla data del termine utile di presentazione della domanda, ed essere in forza all'Azienda al momento della erogazione della borsa.

Per le Scuole medie le domande dovranno essere corredate da un certificato in carta libera della segreteria della scuola presso cui lo studente è iscritto, che riporti le votazioni conseguite nell'anno precedente (suddivise per materie o esami) e l'iscrizione al corso attualmente frequentato.

Per le Facoltà Universitarie sono richieste: un certificato di iscrizione all'anno accademico sul quale siano riportati gli esami sostenuti nel decorso anno accademico con l'indicazione delle votazioni conseguite e delle date alle quali i singoli esami sono stati sostenuti. A richiesta dovrà essere presentato anche il piano di studi approvato dalla Facoltà.

Le borse di studio relative alle Facoltà universitarie sopra specificate sono messe a concorso per tutti i figli degli operai, intermedi, impiegati e quadri, che non siano ripetenti ed abbiano riportato nella sessione estiva la votazione media di cui sopra.

Le borse di studio relative alle Facoltà Universitarie sopra specificate sono messe a concorso per tutti i figli degli operai, intermedi, impiegati e quadri che non siano fuori corso e che abbiano superato almeno quattro esami o tutti i residui nelle sessioni previste per l'anno accademico.

Per concorrere alle borse di studio di importo maggiore oltre alla votazione media di 27/30 è richiesto che in nessun esame la votazione sia inferiore a 24/30; per concorrere a quelle di importo minore, oltre alla votazione media di 24/30, è richiesto che in nessun esame la votazione sia inferiore a 21/30.

A queste borse di studio possono concorrere esclusivamente i dipendenti con figli a proprio carico frequentanti scuole pubbliche.

### Lavoratori studenti

#### a) Premi di frequenza scolastica per dipendenti

Ad ogni dipendente che abbia terminato ottenendo la promozione alla classe successiva o il diploma, corsi di istruzione media o universitaria sotto specificati, l'Azienda assegnerà Premi di frequenza nelle misure appresso indicate:

##### a) Scuole Professionali e Scuole Medie

1) licenza scuola media, corsi professionali per operai. corsi per disegnatori	L.	20.000
2) istituto tecnico industriale	L.	50.000
3) istituto tecnico comm. e femminile	L.	35.000
4) istituto tecnico per geometri	L.	35.000
6) liceo classico o scientifico	L.	40.000

Sono esclusi dai benefici di cui sopra i dipendenti la cui anzianità aziendale sia inferiore ad un anno alla data prevista per la presentazione delle domande o che non siano più in forza al momento dell'erogazione dei premi. Sono pure esclusi i ripetenti.

##### b) Facoltà Universitarie

1) facoltà di ingegneria e chimica	L.	100.000
2) facoltà di fisica	L.	90.000
4) facoltà di matematica	L.	80.000
5) facoltà di economia e commercio	L.	80.000
6) scuola di amministrazione industriale dell'Università di Torino	L.	80.000

Per concorrere a questi premi, i dipendenti iscritti alle facoltà universitarie previste dovranno avere sostenuto e superato almeno 4 esami nell'anno accademico o tutti i residui e dovranno aver riportato una votazione media non inferiore ai 21/30: nei confronti degli studenti universitari fuori corso (sino a due anni) la misura dei premi sarà pari alla metà degli importi sopra indicati, purché gli interessati abbiano sostenuto con la stessa votazione media almeno tre esami o tutti i residui. Qualora gli anni fuori corso siano superiori a due, l'Azienda si riserva di esaminare i singoli casi.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra i dipendenti con anzianità aziendale inferiore ad un anno alla data fissata per la presentazione della domanda o che non siano più in forza al momento della erogazione dei premi.

#### c) Autodidatti

Ai dipendenti che compiono gli studi per conto proprio o in scuole private e che sostengono favorevolmente prove di esame riconosciute agli effetti di legge, ad avvenuta promozione, saranno estesi i premi di cui al punto a), naturalmente dello stesso ammontare ed alle stesse condizioni.

Le domande dovranno essere corredate da un certificato in carta libera della segreteria della scuola o della facoltà universitaria presso cui lo studente è stato iscritto, certificato che riporti le votazioni conseguite. In particolare i certificati universitari dovranno indicare per ciascun esame la data alla quale è stato sostenuto nell'anno accademico.

#### Permessi retribuiti per esami

I permessi retribuiti per sostenere prove di esame, di cui all'art. 30 Disciplina Generale - Sezione Terza - del C.C.N.L. metalmeccanico privato, sono stabiliti per il giorno dell'esame e per i due giorni precedenti, se lavorativi (anche nei casi di esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico).

### Permessi non retribuiti

Durante l'anno scolastico verranno concessi ai lavoratori di cui all'art. 30 Disciplina Generale - Sezione Terza - del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato, permessi non retribuiti usufruibili anche a scaglioni o frazioni di ore nell'arco dell'anno scolastico da concedersi tenendo conto delle necessità del lavoratore compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'Azienda, entro i seguenti limiti massimi:

- Istituti universitari                    30 giorni (240 ore)
- Scuole medie superiori                20 giorni (160 ore)
- Scuole medie inferiori                15 giorni (120 ore)

### Rimborso libri di testo

È previsto il rimborso dei libri di testo ufficialmente adottati dalle diverse direzioni scolastiche, su presentazione di regolare fattura e sempreché ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 - Disciplina Generale - Sezione Terza - del C.C.N.L. metalmeccanico privato 8 giugno 1999.

All. 6

Indennità cancelleria:	operai		L. 50/mese
	quadri/impiegati.		L. 100/mese
Quota a parte Accordo 9/3/74:	impiegati	5° liv.	L. 12.275/mese
		6° liv.	L. 10.200/mese
		6° liv./capo	L. 12.700/mese

## **PARTE SECONDA**

### **RAPPORTI SINDACALI**

#### **1. DIRITTI SINDACALI**

##### **1.1 STRUTTURA DI RAPPRESENTANZA**

###### **1.1.1 Rappresentanze Sindacali**

Nell'ambito di applicazione del *Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'Industria Metalmeccanica e delle installazioni di Impianti*, le Parti si danno atto che per le rappresentanze dei lavoratori in azienda riconoscono la validità dei principi stabiliti dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, e da quanto definito nell'accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993 e sottoscritto dalla Fismic-metalmeccanici, nonché nell'intesa tra Federmeccanica - Assisital e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 2 febbraio 1994.

###### **1.1.2 Esperti Sindacali**

TURINAUTO riconosce, per le OO.SS firmatarie degli accordi sindacali FIAT in materia, la possibilità di nominare Esperti sindacali.

Il numero massimo di Esperti per ognuna delle sopracitate OO.SS. è pari a:

- 1 Esperto in caso di un numero di occupati compresi tra 16 e 200 dipendenti;
- 1 Esperto ogni 300 o frazione di 300 dipendenti sino a 3.000 dipendenti occupati;
- 1 Esperto ogni 500 o frazione di 500 dipendenti in aggiunta al numero di cui al punto precedente in caso di un numero di occupati superiore a 3.000.

Gli Esperti vengono designati ed il relativo nominativo viene comunicato all'Azienda - per il tramite dell'Unione Industriale competente - dagli organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie degli accordi FIAT disciplinanti la materia in oggetto. La designazione, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto "1.1.3 Rappresentanze Sindacali - fase transitoria", avviene, di norma, in concomitanza con l'individuazione dei componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Per l'espletamento delle loro funzioni, gli Esperti usufruiscono del monte-ore per permessi sindacali retribuiti spettanti alle OO.SS. firmatarie degli accordi FIAT in materia, secondo le modalità previste nel successivo punto "1.2.4 Permessi per motivi sindacali - Monte ore".

In ogni caso, agli Esperti non spettano i diritti e le tutele previsti dalla Legge 300/1970 in tema di Dirigenti di Rappresentanze Sindacali Aziendali, nonché i diritti previsti dall'Accordo Interconfederale 20.12.1993 e dall'Accordo di Categoria (metalmeccanici) del 2.2.1994 in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie.

###### **1.1.3 Rappresentanze Sindacali – fase transitoria**

Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge, per contratto e per accordi alle Rappresentanze Sindacali e agli Esperti di cui al punto precedente, continuano ad essere esercitate, sino a scadenza dell'attuale triennio di vigenza (fatte comunque salve le disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 20/12/1993), dalle R.S.U./Esperti appartenenti all'Ente Parti Mobili ed alla Unità Stampaggio Lamiera della FIAT Auto S.p.A. alla data del trasferimento dei rami d'azienda alla TURINAUTO. Le parti si danno atto che le elezioni delle RSU si svolgeranno entro il 31 luglio 2000.

###### **1.1.4 Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)**

Le Parti fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626, all'accordo interconfederale 22.6.1995 e a quanto riportato nel successivo punto «2.3. Commissione Ambiente e Sicurezza».

## **1.2 SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SINDACALE**

### **1.2.1 Assemblea**

Le Parti convengono che l'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n° 300, si svolgerà ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica.

Le Parti convengono di incontrarsi per trovare concordemente idonee soluzioni al fine di non pregiudicare il normale e corretto svolgimento dell'attività lavorativa sia di Fiat Auto che di TURINAUTO, nonché garantire la sicurezza di persone e impianti.

### **1.2.2 Diritto di affissione**

Il diritto di affissione viene regolato dal vigente C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica.

### **1.2.3 Locali ad uso delle R.S.U.**

Per lo svolgimento dell'attività sindacale, TURINAUTO renderà disponibile alle R.S.U., un idoneo locale, secondo quanto previsto da legge e contratto.

### **1.2.4 Permessi sindacali - Monte-ore**

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 300/1970 e dal C.C.N.L. vigente in tema di permessi per motivi sindacali, a FIM, FIOM, UILM, FISMIC, firmatarie degli Accordi FIAT che stabiliscono le stesse condizioni di miglior favore in materia viene attribuito un monte-ore sindacale, da utilizzarsi nell'anno di riferimento, secondo le seguenti modalità.

- 1) Il monte-ore è definito in un'ora per dipendente per ciascuna delle 4 OO.SS. firmatarie con riferimento all'organico (operai, impiegati e quadri non in prova) in forza ed in servizio attivo alla TURINAUTO al 31 dicembre dell'anno precedente quello di utilizzo.
- 2) Dalla cifra così ottenuta, sarà detratta la quota da destinarsi - nella misura di 8 ore/mese previste dall'art. 23, penultimo comma, Legge 300/1970 - a tutti i componenti delle R.S.U. (facendo riferimento al numero previsto al punto 3, Parte Prima, dell'Accordo interconfederale 20.12.1993), che sarà fruita su base mensile nei limiti della spettanza individuale progressivamente maturata.
- 3) Le Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo provvederanno ad assegnare la parte residua di ore nel rispetto della propria capienza (che dovrà essere comunicata alla Direzione del Personale della TURINAUTO) ai componenti della R.S.U. ed Esperti (che in detta parte residua trovano la garanzia per la loro attività sindacale in conformità a quanto riportato nei precedenti punti) per lo svolgimento di attività di Organizzazione.
- 4) Elezioni delle R.S.U./R.L.S.: le citate ore da destinarsi all'attività di Organizzazione, di cui al punto precedente, potranno essere eccezionalmente utilizzate per lo svolgimento delle operazioni connesse all'elezione delle R.S.U. (Accordo interconfederale 20.12.1993) e degli R.L.S. (Accordo interconfederale 22.6.1995). I soggetti abilitati a godere del richiamato beneficio, in conformità ai principi contenuti al punto 6, Allegato 4 (Accordo per la costituzione delle RSU) al C.C.N.L. 8/6/99, sono i seguenti:
  - Membri della Commissione Elettorale
  - Scrutatori
  - Componenti il seggio elettorale
  - Componenti del Comitato dei Garanti, qualora in forza alla TURINAUTO.
- 5) Monte ore legale complessivo dei componenti della R.S.U.: le parti confermano che a formare la misura delle ore di cui all'art. 23, penultimo comma, della Legge 300/1970 - di cui al precedente punto 2) - a favore dei componenti della RSU della società TURINAUTO, e per tutta la durata del loro mandato, contribuiscono in modo paritetico, con quote provenienti dal monte ore di competenza, le OO.SS. firmatarie di Accordi di miglior favore (rispetto alla disciplina di legge) in tema di permessi sindacali retribuiti e che partecipino alle elezioni per la costituzione/rinnovo delle R.S.U.

### **1.2.5 Permessi per motivi sindacali - utilizzo**

Il lavoratore RSU/RLS o Esperto che intende esercitare il diritto a fruire permessi di cui all'art. 23, Legge 300/1970 e di cui al precedente punto 1.2.4, per le diverse attività di rappresentanza sindacale dei lavoratori, ivi compresa l'attività delle Commissioni, deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro tramite il proprio responsabile, di regola 24 ore prima, mediante l'utilizzo del modulo di cui all'allegato 7.

Nei casi in cui l'utilizzazione del permesso sia necessaria con preavviso inferiore a 24 ore, la comunicazione di cui sopra deve contenere l'indicazione del motivo specifico, per cui l'intervento viene richiesto con tale ridotto termine di preavviso.

L'Azienda rilascia copia della comunicazione, nominativa e contenente l'indicazione di massima dei termini di validità (ora di inizio e di presumibile fine), siglata dal Responsabile Aziendale quale permesso scritto.

Qualora sia omessa l'indicazione del luogo dove il richiedente intende recarsi, si intende che il richiedente stesso può assolvere gli impegni connessi con la sua specifica attività sindacale recandosi a tale scopo nel locale destinato alle attività di rappresentanza sindacale, con esclusione di ogni ambiente dove si svolge attività di lavoro.

Nei casi in cui, per l'espletamento di specifiche funzioni di rappresentanza di cui sopra, il richiedente debba recarsi in ambienti dove si svolge attività di lavoro, tali ambienti saranno specificati sia nella preventiva comunicazione del richiedente, sia nel permesso rilasciato dall'Azienda.

Per i permessi da fruire all'esterno con specifica richiesta, l'Azienda rilascia anche l'autorizzazione all'uscita.

### **1.2.6 Versamento dei contributi sindacali**

La TURINAUTO provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta con le modalità e nelle forme previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'industria metalmeccanica, a favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente C.C.N.L.

## **2. SISTEMA DI PARTECIPAZIONE**

Le Parti si riconoscono reciprocamente quali interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali. A tal proposito le stesse ribadiscono la propria intenzione di sviluppare nell'unità produttiva di Rivalta un sistema di relazioni sindacali di tipo partecipativo.

A questo scopo le Parti concordano di definire la costituzione di organismi partecipativi a composizione mista. I componenti degli organismi di partecipazione sono individuati in funzione delle competenze e dei livelli di responsabilità necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'organismo stesso e saranno designati dalle rispettive Segreterie Territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, le quali provvederanno a comunicare all'azienda, per il tramite della competente Unione Industriale, i relativi nominativi. La partecipazione non è delegabile; in casi valutati congiuntamente dalle parti potranno essere nominati componenti supplenti.

I partecipanti alle riunioni sono tenuti a non divulgare le informazioni che saranno loro fornite con il vincolo espresso della riservatezza, nonché, ovviamente, al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento del loro incarico.

### **2.1 COMMISSIONE AMBIENTE E SICUREZZA**

Le Parti fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 2°, del D.Lgs. 19/9/94, n° 626, anche in considerazione dei positivi risultati della esperienza delle analoghe Commissioni previste dall'allegato 2 dell'Accordo 18 marzo 1996, convengono di costituire presso l'unità produttiva di Rivalta, la Commissione Ambiente e Sicurezza del Lavoro.

Al fine di renderla coerente con gli adempimenti previsti dal citato Decreto in materia di Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza, le Parti convengono di definire gli scopi e le competenze della Commissione secondo lo schema già previsto dall'Accordo 18/3/96 al quale le stesse fanno rinvio.

## **2.2 COMMISSIONE DI PARTECIPAZIONE**

Nel sito di Rivalta, verrà istituita la Commissione di Partecipazione per l'analisi delle ricadute, prodotte dai nuovi assetti tecnologici e organizzativi, sui lavoratori interessati.

*La Commissione sarà composta:*

- per parte aziendale, dal Responsabile del Personale di TURINAUTO S.p.A., dai Responsabili delle diverse unità produttive;
- per parte sindacale, da due RSU o Esperti per ogni OO.SS. firmataria la presente intesa, designata dalle rispettive Segreterie territoriali.

La Commissione opererà con le seguenti finalità:

- ottimizzazione del posto di lavoro, relativamente a:
  - aspetto ergonomico,
  - funzionalità delle attrezzature e degli impianti,
  - razionalizzazione delle attività lavorative;
- ottimizzazione della prestazione lavorativa attraverso l'esame del quadro informativo a disposizione dei lavoratori sulla prestazione lavorativa;
- evidenziazione di tutte le procedure suscettibili di miglioramento.

Nell'ambito della Commissione verranno preventivamente esaminate le informazioni relative alle innovazioni di processo e di prodotto che abbiano un impatto sull'attività dei lavoratori di TURINAUTO S.p.A..

In relazione a particolari esigenze di riqualificazione e formazione professionale (es. in caso di interventi di riorganizzazione e riconversione di particolare rilevanza, adozione di nuove tecnologie), la Commissione avrà competenza di esaminare:

- le iniziative di riqualificazione/formazione professionale, da effettuare in caso di interventi di riorganizzazione e riconversione rilevanti;
- le azioni formative collegate all'innovazione tecnologica.

La Commissione si occuperà anche, in termini pro-positivi, degli strumenti di coinvolgimento finalizzati a curare e garantire lo sviluppo delle iniziative collegate al livello di servizio reso ai clienti, con particolare riguardo a quelle che prevedono un diretto coinvolgimento dei lavoratori. Nell'ambito della Commissione sarà anche consegnato ed esaminato il Rapporto sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile di cui all'art. 9, Legge 125/1991, che verrà anche trasmesso alle R.S.U. secondo quanto previsto dalla Legge e dal C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica vigente.

Verranno inoltre esaminate le cause di eventuali controversie di carattere collettivo circa l'applicazione in Azienda dei principi di parità di cui all'art. 4, commi 1° e 2°, Legge 125/1991.

Verranno studiate le ipotesi di fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità (anche in rapporto a quanto previsto dall'art. 1 Legge 125/1999).

In relazione a quest'ultimo punto la Commissione di partecipazione svolgerà anche funzioni di preventiva composizione delle controversie collettive relative alla parità donna/uomo e, pertanto, le parti firmatarie si impegnano, prima di adire altre forme di tutela, ad affrontare in questa sede, anche su segnalazione delle RSU eventuali problemi con l'obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni.

## **2.2 COMMISSIONE SERVIZI AZIENDALI**

Le parti individuano nei servizi aziendali un'area di comune interesse, nella quale esercitare, prioritariamente, rapporti partecipativi. A tal fine viene istituita anche nello stabilimento TURINAUTO S.p.A. la Commissione Servizi Aziendali che avrà competenza sulle seguenti materie.

### **a) Ristorazione aziendale**

Per quanto riguarda la ristorazione aziendale, la Commissione avrà facoltà di espletare una specifica attività di controllo nei locali della cucina (e relative pertinenze), nonché sul rispetto delle norme di legge, in materia di

igiene, relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti.

Tutti i componenti della Commissione - autorizzati ad accedere ai locali destinati alla conservazione, preparazione e distribuzione di cibi e bevande - dovranno essere muniti di certificato sanitario.

La Commissione esaminerà i menù e potrà proporre eventuali variazioni, ferme restando le compatibilità generali del servizio erogato nell'ambito delle realtà produttive di FIAT Auto.

A tale commissione viene attribuito il compito di verificare la funzionalità del servizio.

b) Trasporti

La Commissione verificherà la congruità del sistema di trasporto pubblico, in relazione agli orari dei turni dei lavoratori e, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà proporre iniziative volte alla sensibilizzazione degli Enti Pubblici competenti, al fine di assicurare il miglior servizio possibile.

c) Servizi di pubblica utilità

La Commissione potrà verificare la possibilità di portare all'interno delle Unità di Servizio, punti di accesso a servizi di interesse generale, quali banche, assicurazioni ed uffici anagrafici, compatibilmente con la presenza di analoghi servizi nelle Unità produttive di Fiat Auto e con la possibilità di allocazione fisica di detti servizi.

La Commissione sarà composta:

- per parte aziendale, da due rappresentanti designati dalla Direzione Aziendale;
- per parte sindacale, da due RSU/Esperti per ogni Organizzazione Sindacale firmataria la presente intesa, designata dalle rispettive Segreterie Territoriali.

<b>Permesso Sindacale</b>		<b>Ente/Stabilimento</b> .....
Data .....ore .....		
Il Signor ..... Ente/Ute ..... n° id. aziendale .....		
Comunica di voler fruire di un permesso in qualità di:		
<input type="checkbox"/> <b>RSU</b>	<input type="checkbox"/> <b>ESP.</b>	<input type="checkbox"/> <b>RLS</b>
per lo svolgimento dei relativi compiti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.		
Dalle ore ..... alle ore ..... del giorno .....		
Per recarsi .....		
Motivo per cui la comunicazione è effettuata con termine ridotto di preavviso .....		
Firma del Dipendente .....	Visto - Firma del Responsabile Aziendale .....	